

Giurisprudenza

Inesistente: un concetto ampio, a volte include anche l'esistente

15 Ottobre 2012

Questo succede, ad esempio, quando le prestazioni indicate in fattura sono totalmente diverse da quelle in realtà effettuate e quindi insussistenti giuridicamente e di fatto

Thumbnail
Image not found or type unknown

Devono considerarsi fatture false non solo quelle emesse per operazioni mai effettuate, ma anche quelle che documentano prestazioni diverse rispetto a quelle realmente eseguite. Per tale motivo, con la sentenza n. 38754 del 4 ottobre, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione del giudice dell'udienza preliminare, che aveva prosciolto il contribuente per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture false, e ha rimesso al Tribunale la condanna o l'assoluzione dello stesso.

In seguito alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, era stato chiesto il rinvio a giudizio del rappresentante legale di una società a responsabilità limitata in ordine al reato di dichiarazione fraudolenta (articolo 2, Dlgs 74/2000).

Infatti, per il pubblico ministero, il contribuente si era avvalso, al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, di fatture per operazioni inesistenti, indicando nella dichiarazione annuale relativa al 2006 elementi passivi fittizi per un importo di circa 57mila euro.

Tuttavia, il giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato il non luogo a procedere, dopo aver accertato che le fatture utilizzate dal contribuente non rientravano nella categoria di quelle per operazioni inesistenti, essendo solo diverso l'oggetto della prestazione rispetto a quello rappresentato in fattura.

In particolare, la società emittente non aveva eseguito direttamente le prestazioni artigianali indicate nei documenti contabili, ma si era limitata a svolgere una mera attività di intermediazione di mano d'opera, assumendo gli operai che poi erano stati utilizzati direttamente dalle aziende operatrici.

Queste ultime avevano versato il corrispettivo delle prestazioni degli operai previo rilascio di fatture il cui importo corrispondeva alle retribuzioni degli stessi.

Due erano le finalità dell'operazione:

- evitare alle società utilizzatrici gli oneri previdenziali e assistenziali connessi alla stipula del contratto di lavoro
- detrarre l'Iva esposta nelle fatture emesse dalla società appaltatrice della mano d'opera, altrimenti non detraibile per il corrispettivo di mere prestazioni lavorative.

Avverso la sentenza del Gup, il procuratore generale della Repubblica aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo che nel concetto di fatture per operazioni inesistenti dovessero comprendersi non solo le fatture emesse per operazioni mai effettuate, ma anche quelle relative a prestazioni soggette a un regime giuridico e fiscale diverso da quello apparente.

Nel caso concreto, le fatture ricevute dal contribuente riguardavano apparenti prestazioni artigianali eseguite dalla società emittente con una propria organizzazione aziendale; di fatto, invece, tali operazioni erano state effettuate presso la società utilizzatrice delle fatture.

La decisione

La Corte di cassazione, con sentenza n. 38754 del 4 ottobre, ha annullato la pronuncia del Gup e rinviato gli atti al Tribunale.

In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ricordato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 74/2000, per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti devono intendersi le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Inoltre, come precisato dalla stessa giurisprudenza, devono essere qualificate come inesistenti le fatture emesse per operazioni aventi natura giuridica diversa da quella indicata (*cf*r Cassazione, sentenza 13975/2008).

Tanto premesso, ha fatto notare la Corte suprema, le prestazioni indicate in fattura sono totalmente diverse da quelle realmente poste in essere (prestazioni di attività lavorativa di tipo artigianale invece che intermediazione di mano d'opera), con la conseguente insussistenza giuridica e di fatto delle prestazioni per le quali le predette fatture sono state emesse.

Non si può condividere, quindi, l'assunto del Gup per il quale anche l'intermediazione di mano

d'opera costituirebbe un'operazione esistente. Infatti, *“se non si può disconoscere che lo sia dal punto di vista fenomenico, è altrettanto evidente che non è l'operazione riferita dalle fatture, mai posta in essere, e dunque inesistente”*.

In conclusione, un'operazione esiste, ma non è quella documentata dalle fatture al solo scopo di ottenere il riconoscimento di un indebito credito di imposta.

Accolto il ricorso del procuratore generale della Repubblica, la Cassazione ha rimesso al Tribunale la decisione relativa alla condanna o all'assoluzione del contribuente per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

di

Sabatino Ungaro

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/inesistente-concetto-ampio-volte-include-anche-lesistente>